

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Premesso che:

- con la Legge del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali, la quale si compone dell'IMU di natura patrimoniale, della TASI riferita ai servizi indivisibili e della TARI taxa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 24 del 29 luglio 2014, ha istituito, con decorrenza dall'1 gennaio 2014 la IUC;

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della citata legge 27.12.2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la taxa sui rifiuti, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti (TARSU/TARES)
- la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dall'01/01/2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 59/2022 ha approvato le tariffe tari 2022 e con deliberazione n. 41/2023 ha approvato le tariffe tari 2023;

Atteso che:

- i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, *i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

- Con contatto registrato al numero di repertorio N. 3818/2024, CIG. A018455705- contratto d'appalto, tra il Comune di Afragola e la GE.SE.T. ITALIA S.p.A., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della Tari, Imu, dei Canoni di locazione e/o indennità di occupazione degli immobili di proprietà del Comune, Canone servizio idrico integrato e Canone unico patrimoniale;

Considerato che la disciplina sulla Tassa rifiuti (TARI) ha subito importanti modifiche legislative a partire dal 2020, in quanto l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione

del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Visto il Piano finanziario dei rifiuti anno 2022/2025 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2022;

Viste:

- La determinazione dirigenziale n. 1006/2022 ad oggetto “Approvazione Lista di carico TARI 2022 (ordinario)”;
- La determinazione dirigenziale n. 808/2023 ad oggetto “Approvazione Lista di carico TARI 2023 (ordinario)”;
- La determinazione dirigenziale n. 1602/2024 ad oggetto “Approvazione Lista di carico TARI 2024 (ordinario)”;

- la nota prot. n. 54371/2025 della lista di carico Tari suppletivo ordinario 2022;
- la nota prot. n. 54372/2025 della lista di carico Tari suppletivo ordinario 2023;
- la nota prot. n. 49405/2025/2025 della lista di carico Tari suppletivo ordinario 2024;

Dato atto che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n.386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa ,pari a 0,10 euro/utenza;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa , pari a 1,5 euro/utenza.

Ritenuto di dover approvare le liste di carico tari suppletivo per la riscossione della tassa relativa all’anno d’imposta 2022 e 2023 così distinte:

- anno 2022 Quota dovuto Tari € 263.824,85 Quota Tefa € 13.191,48
- anno 2023 Quota dovuto Tari € 88.757,52 Quota Tefa € 4.437,93
- anno 2024 Quota dovuto Tari € 258.231,77 Quota Tefa € 12.911,13, Tot. Componenti Perequative € 449,23

Visto che:

- la norma contenuta [nell'art. 23 del d.lgs. 33/2013](#) stabilisce, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati (tra i quali non rientra la determina di accertamento), ma non esclude la possibilità di pubblicare altri elenchi di provvedimenti nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza: in tale caso, come chiarito da ANAC, la pubblicazione va fatta nella sottosezione “dati ulteriori”);
- non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale, come previsto dall'art.42 del D.Lgs n. 50/2016, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

Visti:

- l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96;
- il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
- il d.lgs 18.08.2000, n°267, art.107,183 e 184;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Tanto premesso si propone di

DETERMINARE

1. di approvare la lista di carico suppletivo per la riscossione della TARI relativa all'anno d'imposta 2022 trasmessa dalla GE.SE.T. ITALIA S.p.A. con prot. n. 54371, la lista di carico suppletivo per la riscossione della TARI relativa all'anno d'imposta 2023 trasmessa dalla GE.SE.T. ITALIA S.p.A. con prot. n. 54372 del 26.09.2025 e la lista di carico della TARI relativa all'anno d'imposta 2024 trasmessa dalla GE.SE.T. ITALIA S.p.A. con prot. n. 49405/2025 trasmessa, depositate presso l'Ufficio Tributi e così distinte:
 - anno 2022 Quota dovuto Tari € 263.824,85 Quota Tefa € 13.191,48
 - anno 2023 Quota dovuto Tari € 88.757,52 Quota Tefa € 4.437,93
 - anno 2024 Quota dovuto Tari € 258.231,77 Quota Tefa € 12.911,13 Tot. Componenti Perequative € 449,23;
2. di accertare la somma di € 263.824,85 per tari 2022, la somma di € 88.757,52 per tari 2023 e la somma di € 258.231,77 per tari 2024 sul cap. 12/5 dell'esercizio finanziario 2025;
3. di accertare sul cap. 241 ed impegnare sul cap. 889 per le componenti perequative la somma € 449,23 sull'esercizio finanziario 2025;
4. Dare Atto, che il Rup della procedura in argomento è la dott.ssa Angela Caputo, Responsabile del Servizio Tributi;
5. Dare Atto, altresì che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.lgs.14/03/2013, n. 33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n° 97, Revisione e semplificazione

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

6. . Di dichiarare l'insussistenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, dello scrivente Responsabile del Procedimento nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6-bis, L. 7.8.1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, L. 6.11.2012, n. 190.
7. di trasmettere la presente alla GE.SE.T. ITALIA S.p.A. per l'elaborazione dei relativi avvisi di pagamento.

Afragola, 29.9.2025

Il Responsabile Servizio Tributi
Dott.ssa Angela Caputo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria; Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

Lo Statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente Finanziario
Dott. Marco Chiauuzi